

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Interrogazione

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
PRINCIPE, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	3
STEFANELLI (<i>Repubbl.</i>)	2, 4

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Stefanelli. Ne do lettura:

STEFANELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificata dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546, alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali viene corrisposta una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e di puerperio;

che tale indennità copre il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che consiste, tranne per i casi di astensione anticipata, nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto;

che tale indennità viene erogata direttamente dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da una serie di certificati, nella misura pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato;

che è inoltre stabilito, dall'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, che le lavoratrici in agricoltura, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, hanno diritto a un ulteriore periodo facoltativo di riposo della durata di sei mesi di cui usufruire entro il primo anno di vita del figlio, per il quale periodo l'INPS corrisponde una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli;

che ambedue tali indennità sono corrisposte direttamente con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, cosicché dopo l'espletamento dell'istruttoria, che al massimo può durare 150 giorni, l'INPS è obbligato al pagamento delle indennità di maternità,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che l'INPS di Caserta, negli ultimi anni, ha di fatto bloccato il pagamento delle indennità in questione sospendendone l'erogazione, con provvedimenti pretestuosi quanto illegittimi, in attesa di una ulteriore istruttoria amministrativa circa la legittimità dell'iscrizione delle lavoratrici nell'elenco nominativo dei lavoratori in agricoltura e quindi circa la sussistenza del rapporto di lavoro di cui al decreto-legge 3 febbraio

1970, n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, anche quando tali rapporti di lavoro sono già legittimati dalle apposite commissioni locali degli uffici di collocamento: i rapporti di lavoro in questione vengono infatti istituiti a norma dell'articolo 10 della citata legge n. 83 del 1970 e si instaurano, nella maggior parte dei casi, tra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, trovando la loro giustificazione nella necessità da parte di piccolissime aziende agricole di far fronte, possibilmente nell'ambito familiare, alle loro esigenze;

se il Ministro convenga sul fatto che il comportamento dell'INPS di Caserta non trovi fondamento in alcuna disposizione di legge o regolamento, tenuto anzi conto che il regolamento di esecuzione della ricordata legge n. 1204 del 1971 obbliga l'ente all'erogazione della prestazione entro il termine massimo di 150 giorni avendo in ogni caso la possibilità di recuperare successivamente l'indennità erogata nei casi di indebita percezione della prestazione;

se il Ministro convenga sul fatto che tale comportamento configuri un vero e proprio abuso da parte dell'INPS di Caserta perchè le indagini sulla legittimità giuridico-previdenziale di questo tipo di rapporti di lavoro competono, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 1204 del 1971, all'ispettorato del lavoro, laddove invece il pagamento è stato in alcuni casi rifiutato in base a indagini espletate, a distanza di anni, da funzionari del servizio ispettivo dell'INPS;

perchè l'INPS, sospendendo la prestazione, e pur continuando a incamerare i contributi versati dalle aziende agricole per le lavoratrici madri, faccia decorrere a danno dell'ignaro lavoratore il termine prescrizione breve (un anno) con conseguente perdita definitiva del diritto anche qualora venga successivamente accertata la regolarità dell'iscrizione nell'albo dei lavoratori agricoli;

quali provvedimenti, infine, intenda assumere onde por fine a questo atteggiamento, lesivo dei diritti dei contribuenti e causa di evidenti e irragionevoli iniquità.

(3-00443)

PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. È noto che il fenomeno della costituzione di fittizi rapporti di lavoro subordinato in agricoltura ha assunto nella regione Campania, e in particolare nel casertano, proporzioni preoccupanti sia per le sue dimensioni sociali che per l'ammontare delle prestazioni previdenziali indebitamente percepite. In materia, l'ordinaria attività di vigilanza è stata intensificata e nel recente passato è stata accompagnata da una azione straordinaria di controllo che ha visto impegnati nuclei ispettivi appositamente costituiti con la partecipazione di ispettori del lavoro, dell'INPS e dello SCAU (Servizio per i controlli agricoli unificati). Gli accertamenti compiuti hanno consentito di rilevare l'elevatissima percentuale, pari circa all'80 per cento del totale, di rapporti di lavoro simulati, denunciati cioè al solo scopo di far beneficiare false braccianti agricole delle prestazioni previdenziali erogate dall'INPS.

Tutto ciò ha comportato l'attivazione dei conseguenti procedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e l'inoltro di un rapporto-denuncia all'autorità giudiziaria nei casi in cui è stata riconosciuta la rilevanza penale dei fatti accertati.

L'entità e la gravità del fenomeno hanno indotto il comitato esecutivo dell'INPS a disporre, con delibera del gennaio 1991, la sospensione dell'erogazione delle prestazioni previdenziali «in pendenza di procedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nonchè in caso di procedimento penale relativo a indebite iscrizioni negli elenchi stessi».

Inoltre le circolari n. 101 del 1991, n. 213 del 1991 e n. 200 del 1992, emanate in materia dall'istituto previdenziale, richiedono l'effettuazione di specifici controlli ispettivi preliminarmente all'erogazione delle prestazioni richieste, per la cui corresponsione il regolamento di esecuzione della legge n. 1204 del 1971 non prevede alcun termine perentorio.

La sede INPS di Caserta osserva puntualmente tali disposizioni e, compiuti i prescritti controlli, sospende l'erogazione dell'indennità di maternità in tutti i casi in cui inoltra richiesta di cancellazione alla competente commissione per la manodopera agricola.

Al riguardo si fa presente che l'amministrazione, consapevole della portata e della rilevanza sociale degli interessi coinvolti, si adopera per assicurare la massima tempestività nella definizione, da parte degli organi collegiali competenti, dei procedimenti in questione.

In relazione al discorso del termine di prescrizione del diritto alla presentazione previdenziale, l'INPS ha precisato che, a scopo di garanzia, invia alla lavoratrice interessata una apposita comunicazione con la quale informa che la domanda non può ancora essere definita e nello stesso tempo evidenzia la brevità del termine di prescrizione e la necessità di provvedere alla sua interruzione mediante atto scritto.

Con riguardo, infine, alla titolarità dei poteri di vigilanza, che l'onorevole interrogante afferma di esclusiva spettanza dell'ispettorato del lavoro, si rammenta che, per effetto dell'articolo 3 della legge n. 638 del 1983, essa compete anche agli enti previdenziali che la esercitano mediante propri nuclei ispettivi.

STEFANELLI. Signor Presidente, il problema che ho voluto rappresentare con l'interrogazione riguarda soprattutto i rapporti di lavoro che intercorrono tra membri di nuclei familiari.

In particolare, la legge n. 83 dell'11 marzo 1970, che disciplina le assunzioni e i rapporti di lavoro in agricoltura, riconosce anche i rapporti tra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado. Si tratta di piccole aziende agricole che coltivano fazzoletti di terra di circa un ettaro.

I rapporti di lavoro che in genere l'INPS categoricamente non riconosce sono quelli che vanno a istituirsi tra il suocero e la nuora e così via. Per questi stessi rapporti l'ispettorato spesso eleva verbali di contravvenzione molto pesanti (che arrivano al milione per ogni mancata assunzione). Avendo svolto fino a poco tempo fa un'attività di controllo, ho potuto constatare di persona questo fenomeno e posso assicurare che, mentre da una parte esiste un atteggiamento di vigilanza (e quindi di elevazione di verbali di contravvenzione), dall'altra c'è il disconoscimento del rapporto di lavoro. In siffatti casi vi è una chiara contraddizione nel comportamento dell'INPS. Trattandosi di rapporti di lavoro che si svolgono all'interno di nuclei familiari, questi vanno

accertati su presupposti diversi dagli usuali, nel senso che per retribuzione deve intendersi anche quella in natura. Un caso specifico, previsto dall'articolo 10 della legge sopracitata, potrebbe essere quello del suocero che istituisce il rapporto di lavoro con la nuora.

Se non vogliamo riconoscere tali prestazioni, dobbiamo modificare la legge. Dal momento che esiste la possibilità di assumere un parente entro il terzo grado, è chiaro che il rapporto di lavoro può conformarsi secondo diverse tipologie in relazione al grado di parentela esistente.

Ho presentato l'interrogazione per una questione di giustizia e di equità. Per risolvere il problema occorre far sì che l'INPS stimoli una modifica legislativa volta ad impedire l'istituzione di rapporti di lavoro tra parenti entro il terzo grado.

Oltretutto, signor Presidente, il problema che viene lamentato consiste nella irripetibilità dei contributi versati da questa povera gente. È vero che esiste una percentuale di rapporti falsi, simulati, però è un fenomeno che è stato individuato in settori specifici della nostra provincia. Ed è vero che vi sono datori di lavoro pseudo-agricoltori, proprietari di due o tre ettari di terreno, che fanno risultare assunzioni anche di cento dipendenti. Tuttavia, accanto a questo fenomeno esiste la situazione che ho testè descritto. È ingiusto perseguire la povera gente adducendo il pretesto della simulazione del rapporto di lavoro. Ribadisco, comunque, che se in agricoltura è difficile individuare il rapporto di lavoro tra estranei, è ancora più difficile dimostrare l'esistenza di tale rapporto tra parenti di terzo grado. L'INPS dovrebbe attuare una politica diversa, esercitando un'azione non basata su pure presunzioni, bensì su dati che tengano effettivamente conto della realtà esistente nella provincia di Caserta.

I rapporti di lavoro si diversificano da un'azienda all'altra e risentono delle condizioni aziendali esistenti e del livello di diffusione della legge che specificamente ammette il rapporto di lavoro tra parenti di terzo grado.

Signor Ministro, desidererei una maggiore sensibilità, competenza e sollecitudine da parte dell'INPS. In qualità di senatore e quindi di rappresentante di una parte di questi lavoratori, è mio dovere tutelarne gli interessi. Mi rimetto alla capacità del Ministro di sensibilizzare l'Ispettorato del lavoro e l'INPS affinché adottino una diversa metodologia nell'affrontare i citati rapporti di lavoro. Pertanto, avendo il signor Ministro «fatto di tante erbe un solo fascio», non posso dichiararmi soddisfatto della risposta fornita.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

